

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 610

Adottata dal Direttore Generale in data 23 MAR. 2004

OGGETTO: stipula contratto di collaborazione professionale dr.ssa Valentina Busonera. Piano Regionale controllo sul commercio ed impiego di prodotti fitosanitari.

Su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione il quale,

VISTA la delibera n. 30/9 del 26.08.2003 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, che approva il piano di controllo sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari.

PRESO ATTO che le Aziende Sanitarie, per il tramite dei servizi di Igiene degli alimenti e della nutrizione e di igiene degli ambienti di vita e di lavoro, afferenti al Dipartimento di prevenzione, curano i relativi adempimenti di controllo del commercio dei prodotti fitosanitari:

- presso i locali di deposito e vendita;
- sull'adeguatezza d'etichettatura e dei prodotti;
- sul rispetto della composizione rilevata con quella dichiarata.

nonché controlli sull'impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori.

ATTESO che con propria nota protocollo n. 654/04 del 18/03/2004, si provvede a relazionare in ordine alla capacità del Dipartimento di Prevenzione, per il tramite dei servizi di riferimento, ad assicurare l'attuazione del piano regionale, ed in particolare gli adempimenti relativi al controllo degli ambienti preposti all'impiego ed al commercio dei prodotti fitosanitari.

Che nel contempo si segnala l'esigenza, al fine di assicurare gli accertamenti ambientali sanitari dei prodotti ortofrutticoli relativamente ai residui dei pesticidi, di avvalersi della collaborazione di un professionista in possesso di specifica laurea in Chimica e tecnologia farmaceutica, a supporto dell'area Chimica del Presidio Multizonale di Prevenzione.

RITENUTO per quanto premesso di proporre l'affidamento dell'incarico della presente collaborazione alla dr.ssa Valentina Busonera, in possesso dei richiesti requisiti professionali.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione

ACCERATATA la necessità di provvedere con urgenza ad adottare idonei provvedimenti mediante la stipula di contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs n.165/2001 che dispone: " per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

RITENUTO di procedere alla stipula del contratto di collaborazione professionale con la dr.ssa Valentina Busonera, per la durata di mesi dodici , con impegno settimanale di 38 ore, dietro compenso lordo onnicomprensivo per l'intera prestazione pari a € 37000,00.

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di provvedere alla stipula di contratto di diritto privato per la collaborazione professionale della dr.ssa Valentina Busonera.
- la collaborazione della dr.ssa Busonera verrà effettuata presso il Presidio Multizonale di Prevenzione.
- la durata del contratto è stabilita in mesi dodici, con impegno settimanale di 38 ore dietro compenso lordo onnicomprensivo pari a 37.000,00 € .
- di approvare l'allegato schema di contratto.
- di movimentare la spesa derivante dal presente atto, pari a 37000,00 sul codice economico 430701 del piano dei conti aziendale.

DIR.AMM. _____

DIR.SAN. _____

RESP. DIP. PREV. _____



Il Direttore Generale
(dr Emilio Simeone)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 600 del 23 MAR. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 24 MAR. 2004 ≡ 7 APR. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali

Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

destinatari:

Servizio affari generali

Servizio bilancio

Dipartimento Prevenzione

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Valentina Busonera.

L'anno duemilaquattro il giorno _____ del mese di marzo nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Valentina Busonera, nata a Carbonia il 24/02/1975 residente a Carbonia codice fiscale BSNVNT75B64B7450 in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Busonera laurea in chimica e Tecnologie Farmaceutiche con idoneo curriculum.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Valentina Busonera

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal _____ per la durata di mesi dodici eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda.
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni di accertamenti ambientali e sanitari dei prodotti ortofrutticoli, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile del Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile della summenzionata Unità Operativa.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto pari mesi dodici di € 37000,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche

- previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
 7. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
 8. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
 9. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usi n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART. 6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li _____

Il Professionista

Valentine Bosonera

Il Direttore Generale

Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n°7
09013 - Carbonia (CA)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Ufficio del Responsabile
Via Costituente, Carbonia
Tel. 0781/6683947

Prot. 654/04
Carbonia, 18/03/2004

1) *ele tipo di contatto (Meotri)*
2) *imparti 6 18.370 + 2 =*
3) *olunata 1 anno*

Al Direttore Generale
Dott. Emilio Simeone

Al Direttore Sanitario
Dr.ssa Rita Cantone
LORO S E D E

Oggetto: prodotti fitosanitari – controllo sul commercio ed impiego.

Con deliberazione n. 30/9 del 26.8.2003, la Giunta regionale ha approvato il piano di controllo sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari.

Il piano si prefigge l'obiettivo di attuare un sistema di controllo che nello specifico riguarda:

a) Del commercio dei prodotti fitosanitari:

- ◆ Presso i locali di deposito e vendita;
- ◆ Sull'adeguatezza d'etichettatura e dei prodotti;
- ◆ Sul rispetto della composizione rilevata con quella dichiarata;

b) Dell'impiego de prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori.

All'attuazione del piano concorre il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Azienda Sanitaria, coi propri servizi d'Igiene degli alimenti e della Nutrizione e d'igiene degli ambienti di vita e di lavoro.

In sintonia con il piano regionale, la nostra Azienda Sanitaria predispone un proprio programma, coordinando l'azione dei servizi interessati, evitando inutili dispendio di risorse.

In questa situazione, il Dipartimento di Prevenzione, unitamente ai propri servizi di riferimento, è nelle condizioni di assicurare la massima collaborazione per l'attuazione del piano regionale, in particolare per gli aspetti di controllo degli ambienti preposti all'impiego ed al commercio dei prodotti fitosanitari.

Permane, invece, per assicurare completa attuazione del piano, un limite sugli accertamenti ambientali e sanitari dei prodotti ortofrutticoli per quanto attiene i residui dei pesticidi, poiché in azienda non si hanno le risorse professionalità cui affidare gli esami di laboratorio.

Per ovviare questo delicatissimo limite, si ritiene prioritario prevedere, con sollecitudine, all'acquisizione di un laureato in Chimica e tecnologia farmaceutica.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n°7
09013 - Carbonia (CA)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Ufficio del Responsabile
Via Costituente, Carbonia
Tel. 0781/6683947


Questa professionalità, per limitare i costi, implementare le energie di laboratorio e le attrezzature oggi disponibili, funzionalmente si potrebbe attribuire all'area Chimica del PMP, struttura tra l'altro preposta istituzionalmente alle indagini in argomento, le cui professionalità allo stato sono impegnate e assorbite in altre attività d'istituto, nel rispetto in ogni caso delle esigenze organizzative e di lavoro anche riferite al Dipartimento di Prevenzione e del Piano Regionale in argomento.

Per tale incarico, avuto riguardo al proprio curriculum, si ritiene idonea la dr.ssa Valentina Busonera.

La presente nota, per ogni esigenza che si ritenesse utile, può essere ulteriormente approfondita e argomentata.

Distinti saluti

Il Responsabile del Dipartimento
Dr. Angelo Biggio



Allegato: curriculum dr.ssa Valentina Busonera.

VALENTINA BUSONERA

BSN VNT 75 B64 B7460

DATI PERSONALI

- Data di nascita: 24/02/'75
- Luogo di nascita: Carbonia, Cagliari
- Residenza: Cagliari
- Recapiti: tel: 070/271069 – cell.: 335/1202106
- e-mail: vale_busonera@yahoo.it

STUDI

- Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Indirizzo alimentare, presso l'Università degli Studi di Cagliari – 2002. Votazione 108/110
- Diploma di maturità scientifica 54/60

LINGUE STRANIERE

- Buona conoscenza dell'inglese parlato e scientifico
- Conoscenza fluente della lingua spagnola
- Conoscenza scolastica della lingua francese

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Programmi Word, Excel e Power Point
- Internet e servizi di posta elettronica

OCCUPAZIONE ATTUALE

Da dicembre 2003 Stage presso il laboratorio chimico Sardinia Service, Cagliari.

Frequenza al Dottorato di Ricerca in Chimica e Tossicologia degli Alimenti presso l'Università degli Studi di Cagliari.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Maggio- Ottobre
2003

Università di Almeria, Spagna.

Attività svolta: ricerca di residui di pesticidi in prodotti ortofrutticoli.

Ottobre '02 -
Aprile '03

Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Tossicologia -
Sezione Alimenti:

tirocinio e collaborazione nel progetto "Miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva".

Abilitazione alla professione di farmacista.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della L. 675/96.

Valentina Busonera
via Anglona 2, Cagliari
tel 070/271069 cell 335/1202106
e-mail: vale_busonera@yahoo.it

3 marzo 2004

Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 610 DEL 23 MAR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

